

Allegato "A" al N.ro 22959 di Raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LUCIO SAFFARO"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Allo scopo di dare esecuzione alle volontà del Signor Lucio Saffaro, di cui al testamento olografo del 3 agosto 1998, pubblicato il 14 dicembre 1998, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione Lucio Saffaro".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Bologna.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione, senza fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- conservare le opere d'arte e i manoscritti di Lucio Saffaro, curandone la catalogazione;
- esporre al pubblico, in tutto o in parte, le suddette opere;
- favorire lo sviluppo delle iniziative di alta cultura e in particolare dell'Università di Bologna per lo sviluppo degli studi sull'arte contemporanea;
- promuovere e favorire, mediante l'organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni culturali e mostre, la divulgazione e la conoscenza delle opere d'arte di Lucio Saffaro, del suo pensiero, dei suoi studi di matematica applicata alle arti grafiche e delle sue opere letterarie;
- promuovere e favorire gli studi sulle opere di Lucio Saffaro e sulla cultura matematica e artistica, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio o l'erogazione di contributi ai più meritevoli privi dei mezzi occorrenti;
- promuovere e favorire la realizzazione di una o più pubblicazioni sulle opere di Lucio Saffaro e sui suoi studi;

- curare l'esposizione anche di opere di altri artisti, finalizzata al confronto con l'opera di Lucio Saffaro.

Per il raggiungimento di tali scopi la Fondazione può anche stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale descritta nell'atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante;
- da offerte, sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti di quanti apprezzino e condividano gli scopi della fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività ed iniziative svolte dalla Fondazione, detratte le spese, saranno integralmente devoluti al perseguimento degli scopi dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE


Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario generale.

ART. 6 - DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e dura in carica cinque anni, anche rinnovabili.

Spetta al Presidente:



- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
- curare, coadiuvato dal Segretario generale, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- sottoscrivere tutti gli atti e quanto occorra per la gestione degli affari della Fondazione, salvo che per le competenze demandate o le deleghe conferite ad altri organi, secondo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;
- vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- adottare in caso di necessità ogni provvedimento opportuno, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano.

Il Presidente ha facoltà di delegare ad altro Consigliere o al Segretario generale alcuni dei suoi compiti, ivi inclusa la rappresentanza della Fondazione in atti e contratti.

ART. 7 - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un organo collegiale che assume il nome di "Consiglio di amministrazione".

Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri, che durano in carica cinque anni, anche rinnovabili.

La composizione del primo Consiglio di amministrazione è indicata nell'atto costitutivo.

Saranno membri dei successivi Consigli di amministrazione:

- il Rettore dell'Università di Bologna, o un suo delegato;
- il Sindaco di Bologna, o un suo delegato;

- gli esecutori testamentari, prof. Giovanni Accame e prof. Federico Carpi, oppure, ove essi venissero meno per dimissioni o altro, un professore nominato dall'Accademia di Brera di Milano (attualmente indicato nel prof. Claudio Cerritelli, a seguito della scomparsa del prof. Giovanni Accame) ed un professore ordinario designato dal Senato accademico dell'Università di Bologna (nel caso venga meno il prof. Federico Carpi).
- la prof Giovanna Pesci in Enriques, nata ad Ozzano dell'Emilia (BO) il 24 luglio 1944, indicata dal Presidente dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in data 25 novembre 2020,
- il dott. Marco Felicori, nato a Bologna il 2 marzo 1952, attualmente Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

In ogni caso i consiglieri scaduti o dimissionari rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

ART. 8 - DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- eleggere nel proprio seno il Presidente;
 - determinare l'eventuale compenso al Presidente e ai componenti del Consiglio, con particolare riferimento per coloro ai quali sono affidati specifici compiti o deleghe; a tutti i componenti del Consiglio spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - nominare il Segretario generale, determinandone il compenso;
 - assumere i dipendenti e i collaboratori, determinandone le retribuzioni;
 - deliberare le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie;
 - predisporre gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della
- Fondazione;



- predisporre indirizzi programmatici per l'attuazione dei fini statutari;
- deliberare entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno seguente il bilancio consuntivo;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione con i più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione.

ART. 9 - DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma due volte all'anno su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti.

La convocazione avviene con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con invito trasmesso a mezzo fax o telegramma, con un preavviso di almeno due giorni.

Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la partecipazione della metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione può bastare la presenza di coloro che sono intervenuti.

Le deliberazioni risultano approvate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario generale e da lui sottoscritti unitamente al Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, i verbali saranno redatti da persona designata dal Presidente.

ART. 10 - DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione per la durata di cinque anni, anche rinnovabili.

Spetta al Segretario generale:

- dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi organismi;
- curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dirigendo i vari servizi e uffici;
- partecipare alle sedute degli organi della Fondazione redigendo i relativi verbali e deliberazioni;
- coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione;
- adempiere, subordinatamente ad esplicita accettazione, le deleghe eventualmente conferitegli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

ART. 11 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione il patrimonio sarà devoluto all'Università di Bologna, per scopi culturali e di assistenza a studenti non abbienti in discipline artistiche e/o matematiche.

ART. 12 - NORMA DI RINVIO


Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

F.to Federico Carpi -

F.to Roberto Quaranta notaio (L.S.).

COPIA conforme all'ORIGINALE firmato a
norma di legge, rilasciato a VA PADOVE

addì 3 MARZO 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" and "ROBERTO QUARANTA" around a central emblem.